

ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO ABI-OSL DEL 16 APRILE 2020

VERBALE DI ACCORDO

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' CON
CAUSALE "COVID-19 NAZIONALE"

... .. 2020

... .. [, anche nella qualità di Capogruppo]

e

Delegazioni di Gruppo/Organismi sindacali aziendali delle OO.SS.
... ..

le Parti si danno atto che, a seguito dell'informativa indirizzata dall'azienda/Gruppo alle OO.SS. in data 2020, relativa al ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), punto 2, del D.I. n. 83486 del 2014, con causale "COVID-19 nazionale" ai sensi dell'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato esperito l'esame congiunto previsto dal Verbale di accordo del 16 aprile 2020, sottoscritto tra ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin.

Le Parti concordano che il ricorso alle prestazioni ordinarie riguarda dipendenti per un numero complessivo di giornate/ore pari a ..., con decorrenza dal 2020 [*massimo 9 settimane nel periodo 23 febbraio-31 agosto 2020*].

Ai sensi di quanto previsto al punto 2 del citato Verbale di Accordo, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale della lavoratrice/lavoratore.

Resta fermo che i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).